

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO

che il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito definitivamente in Legge con il voto della Camera dei deputati in data 14 agosto, prevede, all'art. 8 (*Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità*), la possibilità di sottoscrivere, a livello aziendale o territoriale, da parte

«... delle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ...»

contratti collettivi di lavoro riguardanti la

«... regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro ...»;

CONSIDERATO CHE

- tale norma, inserita all'interno di un provvedimento finalizzato a introdurre disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di sviluppo, non è coerente con gli obiettivi perseguiti dal decreto che la contiene, ma sembra mirare esclusivamente, in continuità con le politiche liberiste che innalzano il livello di precarietà e producono effetti depressivi sull'economia del Paese, a introdurre elementi di divisione del fronte sindacale;
- la norma in esame introduce il principio della derogabilità di leggi e contratti collettivi nazionali da parte delle intese aziendali o territoriali, mettendo in discussione, anche nelle imprese con più di 15 dipendenti, il diritto al reintegro del posto di lavoro sancito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e di altri diritti garantiti dalla Costituzione;
- i principi introdotti contrastano con l'intesa sottoscritta dalle parti sociali in data 28 giugno 2011 con la quale veniva ribadito il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro e la misura della rappresentatività connessa al voto dei lavoratori;

RILEVATO

che la norma suddetta elimina, di fatto, la funzione regolatrice dei C.C.N.L., vanifica i principi di uguaglianza sul lavoro che la stessa Costituzione richiama e può avere gravi ripercussioni sulla sicurezza dei lavoratori;

RILEVATO INOLTRE

che le stesse parti sociali si sono dichiarate contrarie all'introduzione delle deroghe normative ivi previste ed avevano espressamente chiesto di non legiferare su questa materia;

CHIEDE

al Governo e al Parlamento di valutare attentamente gli effetti applicativi dell'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, al fine di eliminare le disposizioni in oggetto e di recepire i contenuti dell'accordo del 28 giugno 2011, ulteriormente confermato dalle parti sociali con la definitiva sottoscrizione avvenuta in data 21 settembre;

INVITA

il Sindaco a trasmettere il presente ordine del giorno ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, alla presidenza del Consiglio, ai Ministri dell'economia e del Welfare, ai parlamentari del Piemonte e ai Consiglieri regionali eletti nella Provincia di Cuneo, al Prefetto della Provincia di Cuneo e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali della Provincia.